

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 005 del 03.03.2018

**OGGETTO : DISCIPLINARE PER L'INTRODUZIONE ED IL TRASPORTO DELLE ARMI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA.**

L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di Marzo alle ore 11.55 nella sede dell'Ente, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo in seduta pubblica, legittimamente insediato, nelle persone dei Signori :

			PRESENTI
• 1) Tommaso	PELLEGRINO	Presidente	SI
• 2) Natalino	BARBATO	Consigliere	NO
• 3) Rosario	CARIONE	Consigliere	SI
• 4) Beniamino	CURCIO	Consigliere	NO
• 5) Cono	D'ELIA	Consigliere	SI
• 6) Ferdinando	DELLA ROCCA	Consigliere	SI
• 7) Maria Cristina	GIOVAGNOLI	Consigliere	NO
• 8) Vincenzo	INVERSO	Consigliere	SI
• 9) Emanuele Giancarlo	MALATESTA	Consigliere	SI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti

• Matteo	CIANFLOCCA	Presidente	NO
• Mario	LANGONE	Componente	NO
• Giuseppe	PALLADINO	Componente	NO

Presiede la seduta il Dott. Tommaso Pellegrino - Presidente. Assume le funzioni di Segretario il Direttore f.f. dott. Romano Gregorio assistito dalla Dott.ssa Elena Petrone.



## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

### PREMESSO

che l'art. 11 della legge 394/91, nel disciplinare il regolamento del parco, stabilisce l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco; che, ai sensi della let a) comma 3 dell'art. 11 della legge 394/91 e ss.mm.ii, nel territorio del parco è vietato in particolare "la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali";

che, ai sensi della let f) comma 3 dell'art. 11 della legge 394/91 e ss.mm.ii, nel territorio del parco è vietata "l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati".

che l'art. 32 della legge 394/91 e ss.mm.ii., al comma 3 stabilisce che "all'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge".

che le Aree Contigue al Parco nazionale del Cilento vallo di Diano ed Alburni risultano perimetrare con Delibera di Giunta Regionale n. 3469 del 3 giugno 2000, con Allegati;

che con D.P.G.R. della Campania - 26 marzo 2001, n. 516 è stato approvato il regolamento delle aree contigue del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e che, in particolare, l'art. 4, consente l'attività venatoria nelle aree contigue, ai soli cittadini residenti nei comuni i cui territori siano compresi nel perimetro e nelle aree contigue del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;

### CONSIDERATO

che i cittadini residenti nei comuni, i cui territori siano compresi nel perimetro e nelle aree contigue del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ed Alburni, in possesso di regolare porto d'armi, al fine esercitare l'attività venatoria devono attraversare parti del territorio compreso nel perimetro del Parco Nazionale del C.V.D.A., comportando, pertanto, "l'introduzione di armi" in area protetta, la cui attività è soggetta ad autorizzazione di questo Ente Parco, ai sensi di quanto sopra premesso;

che, alla luce del quadro normativo descritto, l'attività istruttoria di questo Ente, al fine del rilascio dell'autorizzazione, è limitata alla sola verifica del requisito di residenza del richiedente;

che sia per gli uffici che per gli stessi cittadini il rilascio dell'autorizzazione e/o l'eventuale rinnovo comporta un aggravio del procedimento;

### VISTO

che con delibera consiliare n. 59 del 19.10.2017 è stato approvato il "Disciplinare per l'introduzione, da parte dei privati, di armi, esplosivi, e qualsiasi mezzo distruttivo e di cattura faunistica nel territorio del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni";

che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'esercizio dell'attività di vigilanza di cui all'art. 9 della legge 394/91, con nota PNM 3769 del 23.02.2018, acquisita agli atti dell'Ente in data

24.02.2018 al prot. 3087, ha fatto alcune osservazioni, con particolare riferimento agli artt. 7 e 8 del testo approvato, invitando l'Ente Parco a *procedere alla riformulazione del disciplinare in esame sulla base delle considerazioni in precedenza diffusamente esposte;*



**RITENUTO**

che i competenti uffici dell'Ente, hanno provveduto a modificare il disciplinare approvato, uniformandosi alle indicazioni ministeriali; pertanto di riapprovare il "Disciplinare per l'introduzione, da parte dei privati, di armi, esplosivi, e qualsiasi mezzo distruttivo e di cattura faunistica nel territorio del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni" che recepisce le indicazioni del Ministero Vigilante e risulta conforme ai canoni contenuti nella legge 394/91 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO**

lo Statuto dell'Ente;

la legge 394/91;

**ACQUISITO**

il parere favorevole del Direttore dell'Ente Parco in merito alla regolarità tecnica amministrativa e contabile dell'atto;

**CON VOTI**

**UNANIMI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO**

**DELIBERA**

**CONSIDERARE**

la premessa narrativa motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento;

**RIAPPROVARE**

il "Disciplinare per l'introduzione, da parte dei privati, di armi, esplosivi, e qualsiasi mezzo distruttivo e di cattura faunistica nel territorio del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni", così come modificato, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

**TRASMETTERE**

il Disciplinare approvato a tutti i Comuni dell'Ente Parco ed alla Regione Carabinieri Forestale Campania – Stazione Carabinieri "Parco", ad avvenuta esecutività;

**INCARICARE**

il Direttore f.f. dell'Ente per tutti gli atti inerenti e consequenziali.

LIMITE INFERIORE DELLA DELIBERAZIONE – EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE

Area Amministrativa

Ufficio assistenza Organi Istituzionali, AA.GG., gare e contratti

**Oggetto** Disciplinare per l'introduzione ed il trasporto delle armi per l'esercizio dell'attività venatoria.

**Presupposti di fatto:**

L'art. 11 della legge 394/91, nel disciplinare il regolamento del parco, stabilisce l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco; ai sensi della let a) comma 3 dell'art. 11 della legge 394/91 e ss.mm.ii, nel territorio del parco è vietato in particolare "la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali"; ai sensi della let f) comma 3 dell'art. 11 della legge 394/91 e ss.mm.ii, nel territorio del parco è vietata "l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati".

L'art. 32 della legge 394/91 e ss.mm.ii., al comma 3 stabilisce che "all'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge".

Con D.P.G.R. della Campania - 26 marzo 2001, n. 516 è stato approvato il regolamento delle aree contigue del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e che, in particolare, l'art. 4, consente l'attività venatoria nelle aree contigue, ai soli cittadini residenti nei comuni i cui territori siano compresi nel perimetro e nelle aree contigue del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

I cittadini residenti nei comuni, i cui territori siano compresi nel perimetro e nelle aree contigue del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ed Alburni, in possesso di regolare porto d'armi, al fine esercitare l'attività venatoria devono attraversare parti del territorio compreso nel perimetro del Parco Nazionale del C.V.D.A., comportando, pertanto, "l'introduzione di armi" in area protetta, la cui attività è soggetta ad autorizzazione di questo Ente Parco, ai sensi di quanto sopra premesso.

con delibera consiliare n. 59 del 19.10.2017 è stato approvato il "Disciplinare per l'introduzione, da parte dei privati, di armi, esplosivi, e qualsiasi mezzo distruttivo e di cattura faunistica nel territorio del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni".

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'esercizio dell'attività di vigilanza di cui all'art. 9 della legge 394/91, con nota PNM 3769 del 23.02.2018, acquisita agli atti dell'Ente in data 24.02.2018 al prot. 3087, ha fatto alcune osservazioni, con particolare riferimento agli artt. 7 e 8 del testo approvato, invitando l'Ente Parco a procedere alla riformulazione del disciplinare in esame sulla base delle considerazioni in precedenza diffusamente esposte; i competenti uffici dell'Ente, hanno provveduto a modificare il disciplinare approvato, uniformandosi alle indicazioni ministeriali.

Tanto si porta alla valutazione del Consiglio Direttivo per i provvedimenti di competenza.

**Ragioni Giuridiche:**

Legge 394/91

**Riferimenti ad altro atto dell'amministrazione**

**Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa, tecnica e contabile del provvedimento.**

Lì 03.03.2018

Il Direttore f.f.  
Dott. Romano Gregorio

